

Boselli, ministro delle finanze. Io credeva che l'onorevole Imbriani nel luglio scorso avesse raccolta una mia interruzione fatta mentre si parlava del tristissimo caso avvenuto nella notte dal 16 al 17 di quel mese, e che quindi fosse certo che un qualche provvedimento continuativo a favore della famiglia Rosi io l'avrei preso. Ed effettivamente a codesto provvedimento sono addivenuto con sollecitudine ed esso è già da qualche tempo un fatto compiuto.

In quel disgraziato e tanto doloroso caso il cui il Rosi fu ucciso, riportarono anche contusioni non lievi lo scritturale Pompeo Zilocchi e l'ingegnere Ernesto Vitiello. Io subito disposi perchè tanto all'uno quanto all'altro di questi impiegati oltre il pagamento dell'intera retribuzione, durante la malattia che fu conseguenza delle contusioni sofferte, fossero pure pagate tutte le spese per la cura di cui ebbero a giovarsi, fino alla completa guarigione.

Quanto al Rosi, prima ancora che l'onorevole Imbriani parlasse in quest'Aula di quell'infausto avvenimento e subito appena ne fui avvisato telegraficamente, sono venuto senz'indugio in soccorso della famiglia da lui lasciata; e poco dopo, non ostante l'esiguità del fondo all'uopo iscritto in bilancio, ho stabilito per la moglie del Rosi un sussidio di lire 400, da rinnovarsi ogni anno, e trasmissibile ai figli, sotto determinate condizioni, cioè della minore età dei maschi e dello stato nubile delle femmine.

Noti l'onorevole Imbriani che da vari anni l'amministrazione delle finanze ha dovuto adottare la massima, sempre rigorosamente osservata, di non accordare più sussidî continuativi od assegni vitalizi non obbligatori per legge, non bastando il fondo destinato alle elargizioni che a qualche scarsa concessione straordinaria nei casi in cui le famiglie degli impiegati abbiano a trovarsi in luttuose circostanze. Tant'è che la Corte dei conti, visto questo mio decreto, mi fece alcune osservazioni, che in via normale erano assai fondate. Siccome però il caso era molto eccezionale e straordinariamente pietoso, io ho creduto che fosse lecita una eccezione alla regola generale, ed io stesso ho dettato una nota alla Corte dei conti, nella quale ho esposto i motivi che mi avevano condotto a tale concessione per la famiglia Rosi e che la giustificano. La Corte dei conti non in-

dugiò a consentire nei miei propositi e in via eccezionale registrò il Decreto a prò di quella sventurata famiglia.

Riconoscerà perciò l'onorevole Imbriani che da parte mia è stato fatto quanto era possibile, anzi un po' di più di quanto, per le regole vigenti nell'amministrazione, si potesse fare. E mi piace dire ancora a lui e alla Camera che il provvedimento da me ordinato per la famiglia Rosi fu accolto con molta soddisfazione, tanto che il sindaco di Montignoso mi rivolse per esso vivi ringraziamenti a nome suo e dei suoi compaesani.

Presidente. Onorevole Imbriani, ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no sodisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

Imbriani. In attesa di quella giustizia, che dovrà venire per l'uccisore del disgraziatissimo Rosi, mi è grato riconoscere che il ministro si è condotto da uomo di cuore.

Non aggiungo altre parole.

Giuramento.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Piatti lo invito a prestar giuramento. (*Legge la formula*).

Piatti. Giuro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento del Corpo delle guardie di finanza.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento del Corpo delle guardie di finanza.

La discussione, come la Camera ricorda, giunse all'articolo 14 *ter* dell'allegato. Lo leggo:

« Art. 14 *ter*. L'individuo della Guardia di finanza, che per qualsiasi motivo usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel comando, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 168 del Codice penale per l'esercito, diminuite di uno o due gradi. »

Se non vi sono osservazioni, s'intende approvato.

(*È approvato*).

« Art. 16. Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

1° con l'ammonizione:

2° con la sospensione dalla metà dello stipendio sino a trenta giorni;